LA PENA

di Luciano Eusebi

(Ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Piacenza)

Testo del prof. Luciano Eusebi che raccoglie i concetti esposti nel suo intervento alla IV Assemblea Nazionale Volontariato Giustizia - Roma 17 maggio 2007

Sommario: I. Lo schema tradizionale della risposta al reato: profili critici - II. Il sistema sanzionatorio penale italiano e i provvedimenti successivi alla determinazione della pena - III. Le finalità dell'intervento penale: quale modello di prevenzione dei reati? - IV. La prevenzione «primaria» e la tutela «anticipata» dei beni giuridici - V. Le forme nuove dell'intervento penale, in rapporto al sistema minorile, alla competenza del giudice di pace, alla responsabilità per reato delle persone giuridiche - VI. La necessità di superare il ruolo centrale assegnato al carcere

I. Lo schema tradizionale della risposta al reato: Profili critici - Vengono qualificate come *pene* le sanzioni che nell'ambito del diritto pubblico non sono applicate dal potere amministrativo (*sanzioni amministrative*), bensì assegnate alla competenza della magistratura, con riguardo a illeciti cui è attribuita la qualifica di *reati*. Ciò in considerazione della particolare incidenza che, tradizionalmente, le pene hanno avuto sui diritti fondamentali del condannato, primo fra tutti la libertà personale: ragione, quest'ultima, per cui il ricorso alla pena è consentito, negli ordinamenti democratici, solo sulla base di atti del potere legislativo, in quanto espressione diretta di quegli stessi cittadini i cui diritti potrebbero essere fortemente compressi dall'intervento penale (*principio di legalità*), nonché a seguito della violazione di regole a loro volta fondamentali per la salvaguardia dei diritti umani e della convivenza civile (*teoria del bene giuridico*).

Quanto s'è detto lascerebbe intendere risolto l'interrogativo preliminare circa le esigenze che debbano trovare risposta ove sia commesso un reato, come pure sui mezzi che, per soddisfarle, sia bene utilizzare. Le cose, tuttavia, stanno in modo diverso. Il diritto penale propone, in effetti, un modello sanzionatorio di base il quale, da millenni, è dato per ovvio, ma che esige, in termini razionali e morali, un profondo ripensamento: quello secondo cui alla negatività del fatto illecito non potrebbe che rispondersi con una reazione della stessa natura, cioè applicando una reazione a sua volta negativa per l'autore del reato, che ne riproduca per analogia la gravità.

Dato questo presupposto, che manifesta l'intrinseca dinamica *retributiva* ancora in ampia misura soggiacente ai sistemi penali, la discussione sul punire si è di fatto incentrata sui modi per giustificare a posteriori la prassi sanzionatoria, dando luogo alla tradizionale bipartizione fra teorie *assolute* (si punisce senza alcuno scopo, perché retribuire il male col male sarebbe giusto in sé) e teorie *relative* (le pene sono minacciate e applicate in funzione dello scopo rappresentato dalla prevenzione di reati futuri, sia in senso *generale*, per distogliere ogni singolo individuo da propositi criminosi, sia in senso *speciale*, per evitare la recidiva di chi già abbia violato la legge).

In questo quadro il problema di fondo della pena emerge attraverso la qualifica stessa, per l'appunto di *«poena»*, assegnata alla risposta del diritto verso i reati, qualifica che individua quest'ultima come *sofferenza*. Simile qualifica ha assunto infatti nel corso della storia un significato tale da ricondurre all'inflizione di sofferenza - assente, per lo più, un interesse specifico circa i contenuti delle sanzioni, purché implicanti sofferenza - il *proprium* del «punire»: salva solo la richiesta che le entità delle pene inflitte si pongano in un rapporto complessivo di proporzione (del quale non esiste, tuttavia, alcun criterio commisurativo predefinito) rispetto alla scala di gravità dei singoli fatti illeciti. Il che, esigendo una forma espressiva omogenea della suddetta gravità, è all'origine del ruolo quasi egemone fra le sanzioni penali assunto in epoca moderna dal ricorso, in quanto facilmente dosabile, alla detenzione.

Il diritto penale non spiega *perché* la sua opzione sanzionatoria di riferimento è costituita dalla privazione della libertà personale, ma lo dà per scontato. Anche se da decenni prende per lo più posizione in favore delle teorie *relative* del punire, orientate a scopi preventivi, il criterio del suo intervento resta nella sostanza conforme, in altre parole, all'idea retributiva: così che gli effetti di prevenzione sono attesi - quasi ne rappresentino una sorta di esito automatico e, in ogni caso, non altrimenti perseguibile - dalla minaccia e dall'applicazione di un *male* corrispondente al *male* del reato. Di qui l'estrema povertà della progettazione relativa alle modalità sanzionatorie: finora si è discusso, sebbene con risultati modesti, dell'esigenza di limitare l'ambito applicativo delle sanzioni penali, ma assai scarsamente dei loro contenuti.

Non si pone in dubbio, beninteso, che qualsiasi forma di risposta al reato - in quanto contrasti la volontà criminosa e orienti alla presa di distanze nei suoi confronti - risulterà pur sempre impegnativa per il condannato e in non pochi casi comporterà un percorso umanamente sofferto: ma ben altra cosa è costruire tale risposta come ritorsione, sotto forma di sofferenza, del *male* commesso.

Tutto questo evidenzia la caratteristica più costante e, nel contempo, più problematica dei sistemi penali: quella per cui in essi la manifestazione del giudizio sul fatto colpevole, cioè del suo disvalore, viene immediatamente ricollegata all'entità - al *quantum* - della pena detentiva inflitta.

La pena, di conseguenza, non è concepita come un percorso per l'autore del reato o riferito, comunque, all'esigenza di comporre la frattura aperta dal reato nei rapporti intersoggettivi: essa, piuttosto, è intesa come visualizzazione della gravità ascritta al *fatto* commesso, seppure venga vissuta - non è banale ricordarlo - dall'*individuo* che subisce la condanna.

Resta ferma, ovviamente, l'esigenza garantistica fondamentale per cui la pena presuppone il fatto colpevole ed esige che i limiti della strategia sanzionatoria perseguibile nel caso concreto siano per l'appunto costruiti in rapporto al fatto (onde evitare la c.d. *colpa d'autore*, vale a dire la punizione svincolata dal fatto e motivata dalle mere caratteristiche della personalità). Ma da ciò non deriva in alcun modo che la pena debba essere intesa come realtà qualitativamente analoga al fatto criminoso, in termini tali per cui il soggetto agente assuma, nel momento della condanna, il ruolo di mero portatore della conseguenza per lui *negativa* che dovrebbe riflettere la *negatività* del fatto.

Con riguardo alla determinazione della pena la realtà esistenziale del condannato finisce per essere assimilata - salvo il rilievo dei fattori necessari per graduare la colpevolezza - al fatto commesso. Il giudice, in altre parole, non ha alcuna possibilità di operare una progettazione del suo intervento che possa renderlo significativo rispetto alle condizioni personali del condannato: d'altra parte, un approfondimento credibile circa la personalità di quest'ultimo gli è oggi precluso, in Italia, dall'art. 220² c.p.p. (il quale non consente di disporre perizie psicologiche o criminologiche se non per accertare l'eventuale incapacità d'intendere e di volere), sebbene di un tale approfondimento, ove pure potesse essere effettuato, non risulterebbero affatto chiari i criteri di utilizzabilità, dato l'imbuto strettissimo delle sanzioni - solo quella detentiva, eventualmente integrabile con una pena pecuniaria - di cui il giudice dispone.

Risulta di conseguenza ambivalente il ruolo stesso di un principio cardine e irrinunciabile per la tutela dei diritti individuali nei confronti della potestà punitiva come quello di colpevolezza.

Se è vero, infatti, che tale principio impone di considerare l'effettiva situazione personale di chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante, impedendo che egli sia punito (per fini di esemplarità) anche quando non sia rimproverabile, è altrettanto vero che proprio l'affermazione della colpevolezza di un individuo per un certo reato autorizza l'inflizione di una risposta sanzionatoria *a prescindere*, in pratica, dal vissuto personale del medesimo.

II. IL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE ITALIANO E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA - Nell'ordinamento italiano vigente le pene - qualificate *principali* - applicabili in sentenza, salvi i settori cui più oltre si farà cenno, sono sempre detentive (fino all'estremo dell'ergastolo), con l'eventuale aggiunta di pene *accessorie*, aventi soprattutto carattere

interdittivo, e con l'unica eccezione costituita dai pochi casi in cui è prevista esclusivamente la pena pecuniaria.

Solo una volta che la pena, secondo lo schema di cui s'è detto, risulti quantificata e inflitta con riguardo al caso concreto, ne può essere modificato il regime di operatività, sia ad opera dello stesso giudice della condanna, sia, nella fase esecutiva, ad opera della magistratura di sorveglianza.

Il giudice della condanna può sostituire le pene detentive di breve durata fino a due anni con la semidentezione, fino a un anno anche con la libertà controllata e fino a sei mesi anche con sanzione pecuniaria (art. 53 l. n. 689/1981); può inoltre sospendere condizionalmente le pene detentive di durata non superiore a due anni (fino a tre per i minorenni, fino a due e mezzo per gli infraventunenni) nei confronti di soggetti incensurati (o condannati a pena la quale, cumulata con una pena precedente, non conduca a superare i limiti predetti): il che consente, di regola, l'estinzione del reato nel caso in cui il soggetto agente per i cinque anni successivi (o per due anni nel caso di contravvenzione) non commetta un nuovo reato della stessa indole (artt. 163 ss. c.p.). Per condanne non superiori a due anni concernenti imputati minorenni è applicabile, altresì, il perdono giudiziale. Simili provvedimenti esigono, formalmente, una prognosi favorevole del giudice sulla condotta futura del condannato, ma non appare per nulla chiaro sulla base di quali parametri tale valutazione dovrebbe essere effettuata.

Solo dopo la condanna, all'inizio della fase esecutiva, viene attribuito rilievo alla personalità del condannato, della quale addirittura si richiede di effettuare, ex art. 13 ord. penit., l'osservazione scientifica: quest'ultima dovrebbe protrarsi per tutta la fase suddetta e, in tal modo, costituire il presupposto del trattamento individualizzato - anche attraverso la garanzia del lavoro o dello studio - previsto nell'intero arco dell'esecuzione. Lo svolgersi positivo del trattamento rende a sua volta possibile la *flessibilità* della fase esecutiva, cioè l'applicabilità, prevista anch'essa dall'ordinamento penitenziario, delle misure alternative (di competenza della magistratura di sorveglianza), le quali possono incidere sia sulla durata della pena, sia sulle modalità della sua applicazione (artt. 47 ss. ord. penit.). In particolare, la *liberazione anticipata* consente l'abbuono di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre di positiva partecipazione all'attività trattamentale, partecipazione la quale può condurre, dopo l'esecuzione di almeno metà o, per reati più gravi, di almeno due terzi della pena (per l'ergastolo, dopo almeno venti anni), alla semilibertà e, nella fase finale dell'esecuzione (per l'ergastolo dopo almeno ventisei anni), alla liberazione condizionale (revocata in caso di commissione di un nuovo reato della stessa indole), che tuttavia non costituisce in senso tecnico una misura alternativa, ma una causa di estinzione della pena (ex artt. 176 c.p.), e che presuppone un giudizio di sicuro ravvedimento.

Un terzo gruppo di misure alternative, imperniato sull'affidamento in prova al servizio sociale (di regola, per pene o residui di pena fino a tre anni) e sulla detenzione domiciliare (per pene o residui di pena fino a quattro anni, ma solo nel caso in cui il condannato si trovi in particolari condizioni personali di età, salute, ecc.), si caratterizza perché consente che l'intera pena detentiva (dunque, fin dall'inizio della fase di esecuzione) sia scontata in regime alternativo: tali misure svolgono, dunque, un ruolo simile a quello delle sanzioni sostitutive, sebbene siano applicate non dal giudice della condanna ma dal Tribunale di Sorveglianza e non possano essere oggetto di sospensione condizionale.

Per determinati reati, tuttavia, l'ammissione alle misure alternative (salva la liberazione anticipata), come pure a permessi e lavoro esterno nell'ambito del trattamento, è subordinato a un riscontro particolarmente rigoroso del cessato collegamento con la criminalità organizzata o addirittura, per un gruppo di reati, alla c.d. collaborazione con la giustizia (in quest'ultima ipotesi si realizza, pertanto, un vero e proprio stravolgimento della funzione assolta dalle misure).

Va altresì precisato che sui limiti di pena sopra richiamati possono incidere le diminuzioni previste nel caso in cui l'imputato accetti che il procedimento si svolga attraverso riti speciali, come l'applicazione della pena su richiesta (il c.d. *patteggiamento*) o il giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.)

L'esecuzione delle misure alternative è seguita dalle figure professionali (soprattutto educatori e assistenti sociali) operanti nell'ambito degli *Uffici locali di esecuzione penale esterna* (artt. 72 ss. ord. penit.), figure la cui consistenza numerica è peraltro assai limitata (diversamente da quanto può dirsi per l'organico della polizia penitenziaria).

Si consideri, inoltre, che la revoca delle misure alternative per commissione di nuovi reati ha costantemente mantenuto tassi alquanto modesti.

Fermo quanto s'è detto, la norma del codice penale vigente che indica i criteri cui il giudice della condanna dovrebbe attenersi in sede di *commisurazione* della pena (art. 133 c.p.) menziona nella sua seconda parte, concernente la c.d. *capacità a delinquere*, vari parametri per sé inerenti alla personalità e alla situazione esistenziale del condannato. Ciò tuttavia non consente una personalizzazione del percorso sanzionatorio. Pur menzionando fattori rilevanti, tale norma resta muta, infatti, circa le *modalità* della loro considerazione, né offre al giudice strumenti per acquisire conoscenze oggettive sull'imputato: strumenti i quali gli sono anzi preclusi a priori dal già richiamato art. 220² c.p.p.). Il giudice, d'altra parte, può solo operare una quantificazione matematica della pena detentiva o pecuniaria nell'ambito dei minimi e dei massimi edittali previsti dalle norme incriminatrici: non dispone, in altre parole, di un ventaglio sanzionatorio che gli permetta di adeguare la pena alle condizioni della persona condannata.

La realtà è che il codice penale, introdotto nel 1930, intendeva permettere aumenti sanzionatori anche per motivi riferibili alla personalità del condannato, sebbene indipendenti dal fatto commesso (il che non è compatibile coi principi costituzionali di materialità e colpevolezza), cui s'aggiungeva l'autorizzazione, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale fondato sui medesimi motivi, a infliggere altresì una *misura di sicurezza* (artt. 199 ss. c.p.) da applicarsi dopo l'esecuzione della pena (venute meno le presunzioni di pericolosità, ciò oggi si verifica, peraltro, molto raramente).

Deve altresì rilevarsi che la notevole asprezza sanzionatoria edittale del codice in vigore è stata di fatto mitigata non tanto attraverso riforme organiche delle sanzioni applicabili, bensì attraverso una marcata estensione della discrezionalità giudiziaria nella gestione, per esempio, delle circostanze aggravanti e attenuanti o delle pene applicabili a seguito del concorso di più reati.

Resta fermo, in ogni caso, il dato di una popolazione penitenziaria composta in maniera del tutto preponderante da individui fortemente svantaggiati dal punto di vista sociale. Come pure non può non menzionarsi l'alto tasso statistico dei suicidi e degli atti di autolesionismo che caratterizza la condizione detentiva.

Resta ancora da considerare che il ricorso a *misure di sicurezza*, di durata non a priori determinata (cessano col venir meno del giudizio di pericolosità sociale, per decisione del magistrato di sorveglianza), è tuttora previsto nei confronti dei soggetti non punibili per carenza di imputabilità - cioè ritenuti, *ex* art. 85 c.p., incapaci d'intendere e di volere - i quali abbiano commesso un reato e siano giudicati pericolosi. Ciò significa che simili soggetti restano affidati, nonostante le loro condizioni, al sistema penale, attraverso provvedimenti anche restrittivi della libertà personale che giungono al ricovero in *ospedale psichiatrico giudiziario*: provvedimenti di cui è da auspicarsi, quantomeno, una finalizzazione terapeutica non solo formale, direttamente gestita, in futuro, dal sistema sanitario.

Si noti, inoltre, che viene qualificata come misura di sicurezza patrimoniale (art. 140 c.p.), da applicarsi in aggiunta alla pena, la confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato: nei primi due casi, tuttavia, la confisca è sorprendentemente ritenuta facoltativa dal codice penale ed è stata resa obbligatoria solo negli ultimi decenni con riguardo a settori particolari della criminalità, come quello rappresentato dalle attività mafiose.

Si deve far cenno, infine, al sussistere nella legislazione speciale di un'ampia gamma di c.d. *misure di prevenzione*, le quali si caratterizzano perché correlate a requisiti di pericolosità che devono essere desunti da fatti oggettivi, ma restano svincolati dalla prova dell'avvenuta commissione di un reato (per questo tali misure, pur sempre ascritte alla competenza giudiziaria, non possono giungere alla privazione della libertà personale).

III. LE FINALITÀ DELL'INTERVENTO PENALE: QUALE MODELLO DI PREVENZIONE DEI REATI? - Sebbene costituisca opinione diffusa che la prevenzione dei reati dipenda dalla messa in pratica di una nozione retributiva del punire, e che anzi si configuri tanto maggiore quanto più severo risulti il rapporto di proporzione tra la gravità dell'illecito e il *malum poenae*, ciò non è affatto comprovato, né la sua accettabilità può dirsi autoevidente sia dal punto di vista razionale, sia da quello morale.

Ora, l'aver ricondotto l'intento preventivo alla *retribuzione* dei reati commessi ha fatto sì, innanzitutto, che sia rimasto ampiamente nell'ombra il rilievo della prevenzione *primaria*, vale a dire il rilievo degli interventi che non consistono nella risposta a un illecito già realizzatosi. Poiché in questa sede, peraltro, ci occupiamo della risposta ai reati, assume interesse prioritario constatare come il modello preventivo tradizionale prenda in considerazione i membri della società e chi subisce una condanna quali meri destinatari *passivi* dell'intervento penale: non, dunque, quali interlocutori caratterizzati dalla capacità di compiere scelte autonome (*per convinzione*) e pertanto meritevoli di rispondere a messaggi normativi che facciano appello alla loro autonomia, bensì quali *corpi* su cui esercitare un'azione intimidativa o neutralizzativa (secondo logiche di c.d. *coazione esterna*).

In quest'ottica, i livelli di prevenzione sarebbero correlati alla durezza delle pene minacciate e alla durata dell'incapacitazione connessa alla permanenza in carcere.

Simile approccio trascura, tuttavia, l'apporto delle scienze psicologiche e sociali secondo cui ciò che si configura davvero in grado di produrre una prevenzione stabile è l'*autorevolezza* dei precetti normativi o, in altre parole, l'attitudine delle norme a far valere, anche attraverso le sanzioni di volta in volte previste, ragioni e modelli convincenti ai fini di un accoglimento liberamente prestato delle regole giuridiche. Il che manifesta come la stessa incidenza preventiva del sistema penale non possa essere intesa quale effetto automatico di interventi fondati sul fattore *forza*, ma dipenda soprattutto da dinamiche orientate a guadagnare il *consenso* di tutti i membri della società al rispetto delle regole che abbiano per oggetto la tutela di beni fondamentali.

Il timore, del resto, non è in grado di motivare a un comportamento corretto laddove l'individuo interessato ritenga di poter far conto sull'impunità (così che l'asprezza delle pene finisce per rispondere a istanze di esemplarità simbolica intese, per lo più, a occultare la problematica della cifra oscura, vale a dire dei reati di cui non vengono scoperti i responsabili), come pure, all'opposto, non è in grado di incidere sulle decisioni di chi - è il caso estremo del terrorista suicida - abbia accettato a priori il massimo dell'intimidazione esercitatile nei suoi confronti. L'ottica intimidativa, inoltre, considera una soltanto - la ponderazione delle ipotetiche conseguenze - fra le variabili rilevanti, di regola numerose e assai complesse, rispetto a una potenziale scelta criminosa: dimenticando che costruire la pena come un male applicato a scopo intimiditivo (fino a dare la morte, nel caso estremo della pena capitale) delegittima la credibilità del messaggio inteso al rispetto e alla promozione dei beni costituzionali contenuto nelle norme incriminatrici (per il caso summenzionato, l'intangibilità della vita), risultando controproducente proprio sotto il profilo della prevenzione generale.

Dal punto di vista stesso della prevenzione *speciale* il modo corrente d'intendere la strategia preventiva, trascura il fatto, poi, che l'orientamento del sistema sanzionatorio penale - richiesto dall'art. 27³ Cost. - alla *(re)integrazione* piuttosto che alla *esclusione* sociale degli agenti di reato non risponde soltanto a esigenze umanitarie o di giustizia equitativa (essendo innegabile la corresponsabilità sociale con riguardo a molti dei presupposti che fanno da sfondo alle condotte criminose), bensì contribuisce, più di qualsiasi altro fattore, a riaffermare l'*autorevolezza* delle norme violate, attestando la capacità dell'ordinamento giuridico di ottenere adesione da chi, pure, ne abbia trasgredito le regole e assumendo a sua volta, in tal modo, un ben preciso significato di prevenzione generale.

Ciò trova supporto nella consapevolezza, evidenziata in sede criminologica, dell'importanza che rivestono ai fini delle scelte antigiuridiche i giudizi di valore - cioè relativi all'accettabilità o non accettabilità di determinati comportamenti - che operano all'interno del «gruppo» in cui il soggetto agente si riconosce, dando luogo a dinamiche emulative: per cui appare chiaro che nulla è in grado

di restituire credito alle norme disattese in un certo ambiente (sociale, professionale, ludico *etc.*) più della decisione di prendere le distanze, per iniziativa di chi a quel contesto appartenga, da un antecedente stile comportamentale criminoso.

Simile scelta contrasta, infatti, l'attitudine di una data condotta illecita a proporsi come modello da imitare nel contesto di provenienza del soggetto che abbia subito una condanna e contribuisce, in tal modo, a *chiudere* posti di lavoro criminale, manifestandosi in grado di contrastare il continuo passaggio del testimone a nuovi agenti di reato cui si assiste, da sempre, ove si faccia affidamento su strategie coercitive di incapacitazione.

Va posto peraltro in evidenza come l'orientamento risocializzativo per lungo tempo abbia trovato ostacolo nell'assunto - indebito - secondo cui il suo affermarsi comporterebbe l'adesione al determinismo tipico della *Scuola positiva*, che a partire dal secondo ottocento, negando l'autonomia decisionale dell'individuo, aveva teorizzato una rieducazione di stampo meccanicistico, attraverso misure non predefinite nella durata e tali da sfociare esse stesse, in caso d'insuccesso, nella pura neutralizzazione del condannato (il che spiega l'utilizzazione delle teorie positivistiche da parte dei regimi totalitari). Ricondurre le impostazioni non retributive ai presupposti teorici del positivismo, tuttavia, non ha alcuna ragion d'essere, ove solo si consideri che proprio l'apertura al recupero sociale del condannato - lungi dal presupporre una visione riduzionistica della realtà umana tale da lasciar spazio a intenti manipolativi - valorizza la capacità del medesimo di compiere nuove scelte esistenziali e, pertanto, la sua *libertà*: il che del resto corrisponde, senza dubbio, agli intendimenti espressi con l'art. 27³ dalla Costituzione.

Le considerazioni sin qui svolte nulla tolgono, in ogni caso, all'importanza che assume il contrasto degli interessi materiali in gioco nelle scelte criminose e, dunque, all'esigenza di opzioni sanzionatorie in grado di agire efficacemente su di essi: come più oltre diremo, infatti, è stato piuttosto il concepire la pena quale sofferenza fisica e psicologica da contrapporre al reato che, in ampia misura, ha fatto da alibi per il mancato ricorso a simili strumenti d'intervento.

Può dunque concludersi che gli esiti reali di prevenzione non derivano dalla circostanza che la risposta al reato sia costruita in forma di ritorsione. Essi hanno a che fare, piuttosto, a) con il riconoscimento come antigiuridica, appurati i profili fattuali e le responsabilità, di una condotta offensiva storicamente realizzatasi, b) col rendere non vantaggiosa dal punto di vista materiale la commissione dell'illecito e col fatto che dalla medesima derivino conseguenze umanamente impegnative per l'autore, c) con l'orientamento di tali conseguenze (e, ferme le garanzie difensive, dello stesso processo) al recupero, per scelta personale, da parte del soggetto agente di un atteggiamento responsabile verso i beni giuridici offesi, il che implica la valorizzazione, in rapporto alla vittima, del profilo riparativo e, ove possibile, di quello conciliativo. Finalità, queste ultime, le quali non necessitano di far leva sulle impostazioni intimidative e neutralizzative cui la strategia preventiva si riduce nel quadro dell'approccio tradizionale al punire: la neutralizzazione, in particolare, può essere ritenuta un profilo contingente e limitato nel tempo, ma non strategico della prevenzione, da riferirsi ai casi in cui sussista il pericolo concreto che l'agente torni a commettere reati gravi.

Quel che dunque appare indispensabile è operare una scelta di fondo, rendendola palese, circa la strategia da perseguirsi, vale a dire circa il *tipo di prevenzione* che s'intenda attuare intervenendo nei confronti di chi abbia commesso reati. Non esiste, infatti, una pena *giusta in sé*, che possa sottrarsi al giudizio circa le sue conseguenze: l'efficacia e l'accettabilità morale della risposta al reato andranno valutate, piuttosto, con riguardo alla sua capacità di ricomporre sul terreno dei rapporti intersoggettivi (e non già appagando supposti bisogni di ritorsione) la frattura rappresentata dal fatto criminoso, nonché alla sua incidenza sulla vicenda esistenziale di chi subisca la condanna.

Ne discende che l'opzione rieducativa di cui all'art. 27³ Cost. - la quale colloca al centro la persona evitando che sia ridotta a un corpo da condizionare o controllare - assume il ruolo di riferimento cardine quanto al modo d'intendere la prevenzione dei reati nel nostro ordinamento giuridico.

Se prevenire è necessario, ciò d'altra parte può realizzarsi, in una società democratica e aperta, solo considerando ogni destinatario dell'azione preventiva - pur nel momento in cui si prevedano sanzioni intese a contrastare la volontà criminosa - come un *interlocutore*, secondo un modello comunicativo orientato al consenso tale che, anche di fronte ai precetti penali e alla comminazione o all'esecuzione delle sanzioni che li accompagnano, nessuno decada dalla dignità di individuo capace di risposte non meramente condizionate, ma libere.

Conseguentemente il fatto che la responsabilità penale, *ex* 27¹ Cost., debba essere *personale*, oltre ad esigere il requisito della responsabilità *colpevole*, implica che sia costruita in senso personale pure quella particolare modalità interattiva tra stato e cittadino che s'instaura in rapporto alla previsione e all'applicazione delle norme penali: per cui, anche sotto il profilo sanzionatorio, si manifestano conformi al modello costituzionale solo strategie motivazionali - sia sul piano della prevenzione generale che su quello della prevenzione speciale - le quali facciano appello alla capacità dell'individuo di operare scelte *per convinzione*, o in altre parole *personali*.

Una conclusione, quest'ultima, che all'esigenza stessa formulata da Kant e da Hegel di non considerare mai il condannato, negandone la dignità personale, come un *mezzo* utilizzabile per gli scopi della società risponde in modo ben più coerente di quanto non avvenga col rimando operato da tali autori a una visione retribuzionistico-assoluta del punire: dato che, in realtà, proprio l'ottica retributiva fa uso del condannato, riducendolo al fatto commesso, come puro destinatario passivo dell'entità di pena che di quel fatto sarebbe chiamata a rendere manifesta, nell'interesse sociale, la gravità.

È significativo constatare, infine, come si sia fatta valere, in sede teologica, la non utilizzabilità, a sostegno dello schema retributivo, di riferimenti biblici, posto che la giustizia divina ha natura salvifica (Dio si spende per la salvezza di ciascuno dinanzi al male) e che l'inferno stesso non rappresenta una pena, ma lo stato di separazione da Dio in cui viene a trovarsi chi liberamente si chiude alla logica dell'amore: tanto che lo stesso magistero della Chiesa cattolica ha chiesto con forza - si consideri il messaggio redatto nel 2000 per il *giubileo nelle carceri* dal papa Giovanni Paolo II - una revisione profonda della prassi penale.

IV. LA PREVENZIONE «PRIMARIA» E LA TUTELA «ANTICIPATA» DEI BENI GIURIDICI - Resta nondimeno necessario un cenno all'attività preventiva che dev'essere attivata indipendentemente dalla già avvenuta commissione di un reato: anche perché, come vedremo, essa si pone in continuità con la tutela penalistica *anticipata* dei beni giuridici.

Si tratta, infatti, dell'ambito di prevenzione che maggiormente è stato compromesso (nonostante sia quello dai risultati più stabili) in forza della delega attribuita in materia di prevenzione al diritto penale, la quale ha affrancato l'ordinamento giuridico e i singoli cittadini dagli oneri connessi all'obiettivo di contrastare i fattori criminogenetici di carattere culturale, sociale ed economico: fattori che fanno capo, in misura più o meno accentuata, a profili di *corresponsabilità*.

Vengono in gioco due livelli: il primo attiene all'impegno educativo-culturale e politico-sociale. Sono, questi ultimi, profili del tutto irrinunciabili. Non è possibile alcuna prevenzione seria se nel contesto sociale non vengono costantemente argomentate e, dunque, mantenute vive le motivazioni di stili comportamentali antitetici a quelli criminosi, o se ci si attarda a teorizzare - negando l'essenza stessa della democrazia, segnalata dallo sforzo volto a riconoscere *insieme*, sul piano costituzionale, diritti umani fondamentali e, dunque, dal ritenere ogni individuo vivente un interlocutore morale, mai degradabile a una *cosa* - che nella società pluralistica non sarebbe dato ricercare, proporre o perseguire alcun bene *oggettivo* e, di conseguenza, non sarebbe legittimamente formulabile alcuna indicazione assiologia della comunità alla coscienza individuale: il che renderebbe davvero problematico fondare i precetti penali, riducendo il reato a una merce particolarmente costosa, il cui prezzo - la pena - deriverebbe da leggi di mercato ricostruibili soltanto nell'ottica di un'indagine sociologica.

Del pari, lasciare spazio libero, considerando la legislazione e i servizi sociali come una sorta di zavorra improduttiva, ai fattori di disagio economico, psicologico o derivanti dalla multiculturalità,

ovvero tollerare inefficienza o scarso senso della legalità da parte delle istituzioni pubbliche, non solo rende più fertile l'humus nel quale possono maturare scelte antigiuridiche, ma, soprattutto, rende poco credibile l'impegno dell'ordinamento in favore della giustizia in senso sostanziale, minandone l'autorevolezza nel momento in cui esige comportamenti secondo giustizia da parte dei singoli individui.

Il secondo livello, senza una separazione netta dal precedente, coinvolge i settori dell'ordinamento diversi da quello penale, settori dai quali dipendono assai di più che dal diritto penale gli argini opponibili alla lesione dei beni giuridici. È tempo che l'esigenza di limitare le opportunità utilizzabili a fine criminoso nei diversi ambiti dei rapporti sociali ed economici diventi tema centrale e *ordinario* per qualsivoglia legislazione (civile, economico-finanziaria, tributaria, amministrativa, *etc.*), evitando che il problema della prevenzione sia dai medesimi rimosso in quanto assegnato a una sorta di competenza separata, tale da non esigere *quasi nulla*, per fini preventivi, oltre la pena applicabile a posteriori quando si realizzi un fatto offensivo dichiarato illecito dal diritto penale: il che ha ampiamente trascurato la verifica dell'attitudine di una simile impostazione a intercettare una percentuale significativa delle condotte illecite, e in particolare di quelle non marginali.

Di qui, pertanto, l'opportunità di reimpostare la riflessione sulle strategie preventive, secondo l'ottica di una politica criminale *integrata* che coinvolga l'intero sistema normativo.

Il confine tra prevenzione *primaria* e intervento penalistico non è, tuttavia, netto. Deve infatti considerarsi come il diritto penale moderno, coerentemente alla sua vocazione preventiva, preveda sempre più spesso reati, c.d. di pericolo, che non consistono nella (già realizzatasi) lesione intenzionale del bene protetto, bensì nella violazione di regole volte a scongiurare la tenuta di condotte suscettibili di provocare o anche solo di facilitare la lesione di un dato bene.

In altre parole, la stessa tutela a monte dei beni giuridici necessita sovente di strumenti sanzionatori, che possono avere natura amministrativa ma che non di rado, data l'importanza dei settori coinvolti, sono pur sempre assegnati alla competenza penale. Ciò, peraltro, pone il problema dei requisiti minimi indispensabili, sotto il profilo del (tipo di) pericolo per il bene tutelato, ai fini della configurazione di un illecito avente natura penale: ma soprattutto esige di considerare che, se una tutela anticipata dei beni giuridici attraverso strumenti sanzionatori penali può essere in non pochi casi opportuna, non sarebbe accettabile - salvo limitate eccezioni - che essa si realizzi attraverso la classica modalità detentiva del punire, in quanto ciò implicherebbe una restrizione del bene costituito dalla libertà personale non riferita alla volontà di ledere e neppure, in molti casi, alla lesione effettiva di un bene avente analogo rilievo costituzionale. D'altra parte, proprio il ricorso univoco da parte del diritto penale alla detenzione ha fatto sì, paradossalmente, che le numerose ipotesi di tutela anticipata introdotte negli ultimi anni in ambito penale, specie con riguardo alle condotte pericolose tipiche dell'attività economica, siano rimaste ampiamente prive di effettività in forza dei già descritti provvedimenti di carattere sospensivo, sostitutivo o alternativo, tanto più facilmente applicabili nei confronti di soggetti incensurati non appartenenti all'area della criminalità comune. Dunque, la praticabilità di una valida tutela penalistica anticipata dei beni fondamentali richiede - sia per ragioni di costituzionalità che per ragioni preventive - l'utilizzazione di pene diverse da quelle restrittive della libertà personale.

V. LE FORME NUOVE DELL'INTERVENTO PENALE, IN RAPPORTO AL SISTEMA MINORILE, ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, ALLA RESPONSABILITÀ PER REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE - Solo in settori particolari del diritto penale, che definiscono per alcuni aspetti veri e propri *sottosistemi* rispetto alle norme codicistiche di applicabilità generale, sono state introdotte nuove tipologie sanzionatorie o, comunque, nuove modalità di definizione del procedimento, il che può offrire elementi significativi per riforme più complessive.

Nell'ambito, innanzitutto, della responsabilità penale di minorenni che abbiano compiuto quattordici anni (al di sotto di tale età il minorenne autore di reato non è punibile, ma possono essere applicate nei suoi confronti misure di sicurezza *ex* artt. 36 ss. dPR n. 448/1988) è data al

giudice la scelta tra il ricorso, salve alcune mitigazioni del regime applicativo, alle pene previste dal codice penale e una forma di risposta al reato - la c.d. *messa alla prova*, di cui all'art. 28 dPR n. 448/1988 - consistente in un progetto riferito alle esigenze personali del minorenne che comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato medesimo, senza precedente inflizione della pena. Tale progetto, attuato in regime di sospensione del processo (fino a tre anni) a cura dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, è reso possibile dal fatto che, a differenza di quanto avviene per gli adulti (v. *supra*, I), la personalità costituisce oggetto di accertamento *necessario* nel processo penale minorile (art. 9 dPR n. 448/1988), conformemente al peculiare orientamento educativo di quest'ultimo. Si tratta, dunque, dell'unico caso in cui l'ordinamento penale consente di rinunciare (dopo che il giudice abbia ormai escluso la possibilità di assolvere) alla determinazione di una pena concepita come realtà negativa corrispondente alla negatività del reato e orientabile solo successivamente a scopi risocializzativi, privilegiando, in suo luogo, un intervento pensato *ab initio* in termini costruttivi rispetto alle condizioni personali del soggetto agente.

Proprio le norme summenzionate hanno tra l'altro permesso di introdurre per la prima volta anche in Italia, come profilo dell'accertamento della personalità del minorenne o della messa alla prova, procedure di c.d. *mediazione penale* riconducibili al filone internazionale della giustizia *conciliativa (restorative justice)*. Esse consistono in una fase di incontro dell'imputato con la vittima (o con un soggetto esponenziale degli interessi offesi) dinnanzi a un ufficio di mediazione, senza intervento del giudice: in modo tale che - non essendo comunicate a quest'ultimo eventuali ammissioni che potrebbero comportare conseguenze sfavorevoli per l'imputato, bensì solo la valutazione complessiva della mediazione - torni possibile un dialogo *sincero* tra i soggetti coinvolti nel reato il quale apra alla rielaborazione degli eventi, all'eventuale riconoscimento delle responsabilità e alla proposta, da parte dell'offensore, di condotte riparative.

Un'ulteriore innovazione, ben nota ad altri ordinamenti, introdotta dal sistema penale minorile consiste nella possibilità di valutare a certe condizioni *irrilevante* un certo reato (nel nostro caso, ove si tratti di fatto tenue ed occasionale e il processo avrebbe effetti pregiudizievoli per il minorenne dal punto di vista educativo: art. 27 dPR n. 448/1988): il che dà luogo a una pronuncia *giudiziaria* di improcedibilità, risultando impraticabile nel nostro paese, stante l'art. 112 Cost. che qualifica obbligatorio l'esercizio dell'azione penale, la non attivazione *ab origine* del processo da parte del pubblico ministero.

Nell'ambito della competenza penale del giudice di pace, invece, sono state per la prima volta previste dall'ordinamento italiano pene *principali* non detentive: anzi, il giudice di pace può applicare *esclusivamente* la pena pecuniaria, la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità (art. 52 d. lg. n. 274/2000). Inoltre, dinnanzi a tale giudice è *sempre* possibile evitare la condanna utilizzando strumenti di definizione *anticipata* del processo (artt. 29⁴, 34 e 35 d. lg. n. 274/2000), strumenti il cui utilizzo dev'essere promosso nel quadro dell'obbligo, assegnato al medesimo giudice, di favorire la conciliazione tra le parti (art. 2, comma 2, d. lg. n. 274/2000): si tratta, in particolare, della remissione di querela ove quest'ultima sia richiesta, di una specifica improcedibilità per particolare tenuità del fatto quando non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (possibile per tutti i reati di competenza del giudice di pace). Con riguardo alla remissione di querela si ha, tra l'altro, l'unica menzione esplicita nel sistema penale estendibile nondimeno per via interpretativa alle altre due ipotesi - dell'eventualità che l'intento conciliativo si realizzi attraverso il ricorso a un ufficio di mediazione).

Infine, va segnalata l'introduzione, con d. lg. n. 231/2001 (che attua direttive europee), della responsabilità di persone giuridiche e altri enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, responsabilità tuttavia limitata, finora, a un numero circoscritto di ipotesi criminose: in questo caso le sanzioni applicabili sono di carattere pecuniario, ma con la possibilità per il legislatore di comminare in aggiunta, nelle singole ipotesi, sanzioni ben più incisive di carattere interdittivo, fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Si tratta di una responsabilità derivante dalla commissione di reati che per la prima volta viene riferita, seppur sotto la veste di una qualifica

formalmente amministrativa, a destinatari diversi dalla persona fisica (senza che peraltro venga meno la responsabilità del singolo individuo agente).

La ragione è data dalla consapevolezza del fatto per cui, in un contesto nel quale gran parte dei comportamenti illeciti per finalità di lucro vengono commessi, ormai, attraverso lo schermo o comunque nell'ambito di persone giuridiche, la mera tradizionale pressione penale sulla persona fisica (amministratore, dirigente, ecc.) che abbia agito in nome o a beneficio di queste ultime ha ben scarsa efficacia concreta se non si crea un obiettivo controinteresse dei soci al conseguimento di utili con modalità illecite. In questo senso, s'incentiva l'interesse degli investitori a operare affinché nell'ambito dell'ente non siano tenute condotte antigiuridiche, il che trova supporto attraverso la previsione della non sanzionabilità del medesimo, a determinate condizioni, ove al suo interno abbia correttamente operato al momento del fatto un sistema di autocontrollo conforme ai requisiti richiesti dalla legge.

VI. LA NECESSITÀ DI SUPERARE IL RUOLO CENTRALE ASSEGNATO AL CARCERE - Nel quadro sin qui descritto, appare indispensabile la dilatazione del ventaglio delle sanzioni penali, a un tempo per ragioni di efficienza preventiva e di umanità. Non si tratta, semplicemente, di gestire con nuove tipologie sanzionatorie il solo ambito finora coperto dalla sostituzione e dalla sospensione condizionale della pena detentiva o dall'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale: si tratta, piuttosto, di ridurre stabilmente il numero dei detenuti, dando attuazione al principio di sussidiarietà o *extrema ratio* circa il ricorso alla detenzione ed evitando la necessità di ricorrere a provvedimenti periodici di deflazione penitenziaria.

La stessa abolizione dell'ergastolo, il quale non favorisce il percorso riabilitativo e, in tal senso, non contribuisce a una valida strategia complessiva di prevenzione generale, costituirebbe un elemento di razionalità: tanto più ove si consideri che l'esigenza di mantenere ferme severe forme di controllo su chi abbia commesso reati particolarmente gravi non necessita di identificarsi a priori con la definitività della condizione detentiva.

Ciò premesso, andrebbero privilegiate modalità sanzionatorie le quali non abbiano un contenuto puramente passivo (quale mera privazione di diritti) e che siano in grado di esprimere una dimensione di dialogo tra l'ordinamento e il condannato, coinvolgendo per quanto possibile le vittime. In ogni caso, le sanzioni dovrebbero assumere un significato di responsabilizzazione ai vincoli di solidarietà sociale, in modo tale da non configurarsi esse stesse come fattori di (ulteriore) desocializzazione.

Affinché le medesime possano rappresentare un percorso costruttivo per i loro destinatari, potrebbe essere utile, almeno in determinate situazioni, utilizzare il modello ben noto in ambito internazionale del processo *bifasico*, separando il giudizio sul fatto da quello sulla pena onde acquisire - dopo il primo - elementi di conoscenza sulla personalità del condannato: è solo in un processo bifasico, del resto, che potrà darsi un'effettiva riflessione sulle condizioni del condannato e sulle caratteristiche della risposta al fatto illecito, se non altro perché il difensore, nel corso del dibattimento, non ha interesse, di regola, ad argomentare con riguardo a una possibile condanna (cui farà riferimento solo nei termini di una remota subordinata), mirando, piuttosto, all'assoluzione.

Ciò esige, tra l'altro, una rivalutazione del ruolo del giudice e, dunque, dei suoi spazi decisionali entro l'ambito degli strumenti, delle linee guida e dei limiti definiti dal legislatore: nella consapevolezza della circostanza per cui la classica formalizzazione matematica dei criteri di determinazione della pena detentiva non costituisce davvero una *garanzia* per il condannato, riducendo la sua realtà esistenziale al fatto che gli viene ascritto e implicando il ricorso alla modalità sanzionatoria, la detenzione, maggiormente limitativa in concreto dei diritti costituzionalmente garantiti.

In questo quadro, appaiono utilizzabili innanzitutto pene prescrittive, che possono consistere anche in specifici percorsi riabilitativi, tanto più necessari alla luce della composizione attuale della popolazione penitenziaria; come pure sanzioni di carattere riparativo o consistenti in prestazioni a favore della comunità (salvo, nei casi in cui sia richiesta una prestazione, il consenso

dell'interessato); nella medesima prospettiva potrebbero avere spazio provvedimenti di messa alla prova (*probation*), eventualmente aperti a procedure di mediazione penale (che in alcuni paesi, come è noto, hanno favorito il superamento di gravi conflitti civili).

Uno strumento finora scarsamente utilizzato - per la sua difficile compatibilità col principio di uguaglianza, alla luce delle diverse condizioni economiche dei destinatari - è costituito dalla pena pecuniaria, che invece potrebbe essere ampiamente rivalutata nella forma per tassi, determinando cioè tale pena attraverso quote la cui consistenza unitaria sia successivamente fissata in rapporto alle condizioni economiche e agli obblighi familiari del condannato: si noti che in diversi paesi europei simile modello sanzionatorio copre la maggioranza delle condanne penali (mentre in Italia le pene pecuniarie inflitte secondo il metodo tradizionale sono effettivamente riscosse dallo Stato in una percentuale minima).

Tra le pene privative di diritti un ruolo importante, specie rispetto a illeciti economici o contro la pubblica amministrazione, può essere svolto dalle pene interdittive, salva l'esigenza di non privare il condannato della concreta possibilità di svolgere un lavoro idoneo all'assolvimento dei suoi doveri civili e familiari. Del pari, sono utilizzabili forme di limitazione solo parziale della libertà, di carattere per esempio domiciliare e limitatamente a determinati giorni od orari.

Infine, dovrebbe recuperare centralità nella strategia preventiva il ruolo dei provvedimenti *ablativi*, vale a dire di confisca - anche per somma equivalente - dei beni illecitamente conseguiti.

Potrebbe, inoltre, essere attribuito effetto *estintivo* del reato a condotte, soprattutto di carattere riparatorio, poste in essere successivamente al fatto.

La commissione ministeriale nominata nell'estate 2006 per la riforma del codice penale ha proposto, in effetti, la diversificazione del sistema sanzionatorio penale, secondo strumenti almeno in parte conformi ai modelli sopra richiamati: si tratterà tuttavia di verificare l'ambito di reale utilizzazione delle nuove sanzioni nel momento della definizione delle singole fattispecie criminose.

Da ultimo va peraltro considerato come sussistano, oggi, anche seri pericoli di arretramento rispetto alle acquisizioni dello stesso sistema penale vigente: pericoli che rimandano a modelli, soprattutto americani, di neutralizzazione puramente custodialistica riferiti a determinati tipi di autore.

Mediante la legge n. 251/2005 (c.d. *ex*-Cirielli), in particolare, si è operato un intervento assai più radicale di quanto a prima vista potrebbe apparire su aspetti cardine della strategia sanzionatoria e dell'esecuzione penitenziaria.

Sono stati elevati, infatti, gli incrementi di pena per recidiva, reintroducendo un ampio ambito di aumento obbligatorio nonché di esclusione della possibile prevalenza di circostanze attenuanti, e prevedendo altresì, in ipotesi di recidiva, una drastica limitazione - di fatto, in molti casi, una preclusione - dell'accesso, nel corso dell'esecuzione della pena, a modalità sanzionatorie almeno parzialmente extradetentive; ulteriori restrizioni hanno investito altri profili della commisurazione della pena in senso lato; e sono stati inoltre previsti alcuni notevoli inasprimenti edittali (di cui talora possono addirittura paventarsi effetti controproducenti dal punto di vista politico-criminale).

Dunque, si è pensato di dilatare il ricorso al carcere (con effetti che nel medio periodo, in assenza di modiche legislative, potrebbero largamente compensare quelli derivanti dall'indulto dell'estate 2006), in modo che ne risulta radicalizzato il meccanismo per cui già oggi - salvo ora gli effetti dell'indulto - la popolazione penitenziaria è largamente rappresentata da agenti di reati comuni non particolarmente gravi, che si trovano in carcere per pene brevi non potendo più godere di c.d. benefici.

Si rinuncia, in questo contesto, a una delle maggiori conquiste di civiltà del diritto penale moderno: quella che portò ad abolire l'idea che l'insuccesso del carcere come strumento di risocializzazione possa implicare di per sé un aggravio di pena, al di là dei fatti commessi, e il passaggio a una logica di pura segregazione: dimenticando che il sistema delle misure di progressivo reinserimento sociale dei detenuti assicura tassi di recidiva molto inferiori, come più sopra osservavamo, di quelli riscontrabili in assenza di un impegno risocializzativo credibile.

Bibliografia

Per una visione complessiva e ulteriori riferimenti (s'è omessa la citazione delle opere classiche) cfr. AA.Vv., La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Giuffrè, 1989; N. CHRISTIE, A Suitable Amount of Crime, Routledge, 2004; E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Cedam, 1979; L. EUSEBI, La pena «in crisi». Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana, 1990; ID., Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione, in Riv. it. dir. proc. pen, 1997, 811; M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, trad. it. Einaudi, 1976; D. GARLAND, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, trad. it. Il Saggiatore, 1999; F. VON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, trad. it. Giuffrè, 1962; K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, trad. it. Giuffrè, 2005; T. MATHIESEN, Prison on Trial, Watersidepress, 2006 (trad. it. di ediz. anteriore Perché il carcere?, Ed. Gruppo Abele, 1996); M. PAVARINI, La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo, in Storia d'Italia (Annali 12). La criminalità, Einaudi, 1997, 981; F. ZIMRING - G. HAWKING, Deterrence. The Legal Threath in Crime Control, Univ. of Chicago Press, 1973. Circa la riflessione sulla pena nella teologia cfr. AA.Vv, Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale, Vita e Pensiero, 1998; AA.Vv., forum su La giustizia penale e la teologia morale, in Riv. teol. mor., 2003, 173; C. M. MARTINI, Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio, Mondatori, 2003; E. Wiesnet, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena, trad. it. Giuffrè, 1987.

LUCIANO EUSEBI